

ICF GROUP S.P.A.

**CODICE PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI
E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Testo adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 Gennaio 2019

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3.	DEFINIZIONI	4
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
5.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI INFORMATI.....	6
6.	MAPPATURA – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E TENUTA DEL RIL.....	7
7.	COMPETENZE E RESPONSABILITÀ	8
8.	MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DA PARTE DELLA SOCIETA'	9
9.	RITARDO NELLA COMUNICAZIONE	10
10.	REGISTRO <i>INSIDER</i>	12
11.	DISPOSIZIONI GENERALI	13
	ALLEGATO 1	15
	ALLEGATO 2.....	17
	ALLEGATO 3.....	19
	ALLEGATO 4.....	20
	APPENDICE NORMATIVA	21

1. PREMESSA

1.1 Il presente codice per il trattamento delle Informazioni Rilevanti e Informazioni privilegiate (di seguito, il “Codice”) è adottato da ICF Group S.p.A. (di seguito, “ICF Group” o la “Società”) in applicazione della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate, come di seguito specificata al paragrafo 2.

1.2 Il presente Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente: (a) la gestione e il trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (come nel seguito definite) riguardanti ICF Group; nonché (b) le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. (UE) n. 596/2014

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16/4/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Reg. (UE) n. 522/2016

Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17/12/2015 che integra il regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di alcuni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Reg. (UE) n. 347/2016

Regolamento di esecuzione 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Reg. (UE) n. 959/2016

Regolamento di esecuzione 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione dei sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del Reg. (UE) n. 596/2014.

Reg. (UE) n. 960/2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Reg. (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato.

Reg. (UE) n. 1055/2016	<i>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Reg. (UE) n. 596/2014.</i>
Direttiva 2014/57/UE	<i>Direttiva 2014/57/UE del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.</i>
Direttiva 2015/2392/UE	<i>Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione del 17 dicembre 2015 concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazione effettive o potenziali del Regolamento n. 596/2014</i>
ESMA/2016/1478	<i>ESMA – Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate", del 20 ottobre 2016</i>
ESMA/2016/1477	<i>ESMA – Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "Persone che ricevono i sondaggi di mercato", del 10 novembre 2016</i>
Comunicazione CONSOB	<i>Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, in materia di modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dal MAR</i>
Linee Guida CONSOB	<i>Linee Guida Operative Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate".</i>

3. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli del presente Codice, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

3.1 Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ("FGIP"): la responsabilità della FGIP è attribuita all'Amministratore Delegato, il quale si avvale del CFO della Società, nonché del supporto dell'Info Room. Alla FGIP, compete la gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

3.2 Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("FOCIP"): funzioni o unità organizzative della Società e di ICF a vario titolo coinvolte nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

3.3 ICF: Industrie Chimiche Forestali S.p.A., controllata al 100% da ICF Group S.p.A.

3.4 Informazioni Privilegiate: costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi del presente Codice e sono soggette alla disciplina quivi prevista quelle informazioni:

- a) che hanno carattere preciso, ossia che:
- b) si riferiscono a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si

- verificherà;
- c) sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o del relativo strumento finanziario derivato;
 - d) che non sono state rese pubbliche;
 - e) concernenti direttamente o indirettamente ICF Group o gli Strumenti Finanziari di ICF Group; e
 - f) che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari di ICF Group o sui prezzi di eventuali strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

A tale riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinata circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata una Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui al presente paragrafo (cfr. anche Allegato 1).

3.5 Informazione Rilevante: si intende un'informazione, di origine interna o esterna, relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente la Società e che potrebbe in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata.

3.6 Info-room: Strumento di supporto tecnico e consulenziale della FGIP. I soggetti che fanno parte dell'Info-room sono, a titolo permanente, CFO (Chief Financial Officer), (ii) l'Investor Relator, nonché – a chiamata – i Responsabili delle FOCIP interessate di volta in volta dalle specifiche Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

3.7 Referente Informativo: il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICF Group, a norma del presente Codice.

3.8 Registro Insider/Insider List: il registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, a Informazioni Privilegiate.

3.9 Relevant Information List/RIL: è l'Elenco delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Rilevanti concernenti ICF Group.

3.10 Responsabile della FOCIP: Nell'ambito di ciascuna FOCIP, il responsabile della stessa cui spetta di individuare le informazioni che potenzialmente possono essere rilevanti, nonché di provvedere alla trasmissione delle stesse e dei loro successivi stadi di evoluzione alla FGIP.

3.11 Società Controllate/Controllate: si intendono le società direttamente o indirettamente controllate da ICF Group, intendendosi per "controllo" quanto definito dall'art. 2359 del codice civile.

3.12 Strumenti Finanziari: si intendono gli strumenti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE, emessi dalla Società (cfr. Allegato 2).

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

4.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice:

- i membri degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dipendenti di ICF Group e delle società del Gruppo;
- tutti i soggetti con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti hanno accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate (di seguito, congiuntamente i “**Soggetti Informati**”).

4.2 Ogniqualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato, il Referente Informativo, o altro soggetto da questi incaricato nell’ambito delle strutture interne di ICF Group, provvede a trasmettere ai Soggetti Informati copia del Codice, come integrato e/o modificato.

4.3 L’amministratore unico/l’amministratore delegato delle Società Controllate è portato a conoscenza del presente Codice mediante apposita comunicazione e dovrà adottare, compatibilmente con la struttura organizzativa e le dimensioni della Controllata medesima, adeguate misure per la gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

Spetta, inoltre, all’amministratore unico/all’amministratore delegato delle Controllate la comunicazione, alla FGIP di ICF Group, senza indugio, di ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività, anche su segnalazione dei Responsabili delle FOCIP della Controllata, e che – secondo il proprio ragionevole apprezzamento – possa qualificarsi quale Informazione Rilevante o Privilegiata.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI INFORMATI

5.1 I Soggetti Informati sono tenuti a mantenere assoluta riservatezza in merito alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate di cui siano a conoscenza. Le Informazioni Rilevanti e Privilegiate devono essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dal presente Codice e dalla disciplina applicabile.

5.2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Regolamento 596/2014, i Soggetti Informati non possono: (a) acquistare, vendere o comunque compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari (ivi inclusi gli annullamenti o le modifiche di ordini quando l’ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate), per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, utilizzando Informazioni Privilegiate; (b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di alcuna delle operazioni *sub* (a); (c) comunicare a terzi Informazioni Privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui alla lettera (b) si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate se la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.

5.3 È fatto assoluto divieto ai Soggetti Informati di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate non ancora comunicate al mercato a norma del presente Codice.

6. MAPPATURA – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E TENUTA DEL RIL

6.1 Mappatura delle Informazioni Rilevanti

La FGIP predispose la Mappatura delle tipologie di Informazioni Rilevanti concernenti la Società avvalendosi del CFO congiuntamente all'Investor Relator e con l'eventuale supporto della info room, associando alle stesse le FOCIP che normalmente hanno accesso a tali informazioni prima della relativa diffusione al pubblico e gestisce nel continuo la Mappatura per includere eventuali nuove tipologie di Informazioni Rilevanti.

Le FOCIP prestano la propria collaborazione ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della Mappatura, in particolare, spetta alle FOCIP la proposta di inclusione di nuove tipologie di Informazioni Rilevanti in connessione all'evoluzione del *business*.

6.2 Individuazione delle Informazioni Rilevanti

La FGIP è informata tempestivamente dal Responsabile della FOCIP in ordine all'avvenuta individuazione, nell'ambito dell'attività di propria competenza, di singole Informazioni Rilevanti, ossia di specifiche informazioni che potrebbero divenire, in un secondo momento, Informazioni Privilegiate.

Successivamente all'individuazione della specifica Informazione Rilevante, la FOCIP interessata monitora l'evoluzione della stessa al fine di supportare FGIP nella relativa valutazione.

6.3 *Relevant Information List*

6.3.1 La Società ha istituito il RIL che è tenuto in un formato elettronico con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti in modo tale che, in ogni momento, siano garantiti:

- a) l'accesso al RIL limitato al solo Referente Informativo e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
- b) la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
- c) la possibilità di accesso alle versioni precedenti.

6.3.2 Il RIL è tenuto dal Referente Informativo, avvalendosi del supporto delle strutture interne della Società, con lo specifico compito di assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. In particolare, il Referente Informativo, ovvero il soggetto da questi designato, provvede all'iscrizione dei Soggetti Informati, all'aggiornamento dei relativi dati e alla relativa cancellazione. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario. Il Referente Informativo provvede senza indugio a iscrivere i Soggetti in possesso della specifica Informazione Rilevante nella relativa sezione del RIL e informa tempestivamente detti soggetti:

- a) della loro iscrizione nel RIL e degli aggiornamenti che le riguardano;
- b) delle previsioni del presente Codice.

6.3.3 Il RIL è composto da sezioni distinte per ciascuna Informazione Rilevante che venga ad esistere, nelle quali sono iscritti i Soggetti Informati che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante cui la sezione si riferisce.

Al fine di rendere più efficace l'istituzione e l'aggiornamento del RIL, la FGIP, su segnalazione delle competenti FOCIP, comunica tempestivamente al Referente Informativo - ovvero alle persone da questi incaricate - i nominativi e i relativi dati dei Soggetti Informati, nonché gli aggiornamenti da apportare ovvero i nominativi o i dati da cancellare.

6.3.4 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il RIL, indicando la data dell'aggiornamento, quando:

- a) interviene una variazione dei motivi dell'inserimento di una persona già presente nel RIL;
- b) deve essere inserita una nuova persona avente accesso all'Informazione Rilevante;
- c) una persona non ha più accesso all'Informazione Rilevante.

6.3.5 I soggetti iscritti nel RIL sono informati per iscritto dalla Società (usando il modello di cui all'Allegato 3) in merito a: (a) l'iscrizione nel RIL; (b) l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel RIL; (c) la cancellazione dal RIL o la chiusura di una specifica Sezione.

6.3.6 I Soggetti Informati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Codice e adottano le misure idonee a impedire l'accesso alle Informazioni Rilevanti a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, i Soggetti Informati ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

7. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

7.1 Consiglio di Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze – in conformità al presente Codice – e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

7.2 Amministratore Delegato della Società

7.2.1 L'Amministratore Delegato della Società:

- a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
- b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo, con il supporto dell'Investor Relator

7.2.2 L'Amministratore Delegato della Società, ovvero - su sua richiesta - il Consiglio di Amministrazione:

- a) valuta, con il supporto del Referente Informativo ed eventualmente con il responsabile della FOCIP interessata, se l'Informazione Privilegiata oggetto della Segnalazione di cui al successivo paragrafo 7.4.1 (la "**Segnalazione**") possa effettivamente qualificarsi come tale; e
- b) stabilisce se procedere ad effettuare una comunicazione al mercato, ovvero se ritardare tale comunicazione, in conformità alle disposizioni della disciplina applicabile.

7.2.3 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato della Società, o da diverso soggetto da esso incaricato.

7.3 Referente Informativo

7.3.1 Il Referente Informativo:

- a) assicura, con l'assistenza e il supporto delle strutture interne della Società, il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dal presente Codice e dalla disciplina applicabile;
- b) deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato di ICF Group in merito a ciascuna Segnalazione ricevuta ai sensi del successivo paragrafo 7.4.1;
- c) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

7.4 Soggetti Informati

7.4.1 Qualsiasi Soggetto Informato che ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuto a conoscenza, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività di ICF Group, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

8. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DA PARTE DELLA SOCIETÀ'

8.1 La Società:

- a) tramite il Referente Informativo, comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate;
- b) garantisce che le Informazioni Privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido ed una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
- c) comunica le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni;
- d) pubblica e conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.

8.2 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

8.3 In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire quanto prima.

8.4 Quanto previsto dal paragrafo 8.3 trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

9. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE

9.1 ICF Group può ritardare la diffusione di Informazioni Privilegiate qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) vi sia un "legittimo interesse" che sarebbe pregiudicato dalla comunicazione al pubblico;
- (b) appare probabile che il ritardo nella comunicazione non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.

9.2 La Società può, sotto la propria responsabilità e fatte salve le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, ritardare la comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che siano relative ad un processo prolungato, che si verifichi in fasi e che sia volto a concretizzare, o che comporti, una particolare circostanza o evento.

9.3 La responsabilità della decisione di ritardare la diffusione dell'informazione privilegiata, e quindi di derogare all'obbligo di immediata comunicazione, ricade integralmente sul soggetto obbligato. ICF Group dovrà quindi valutare sia l'impatto della deroga sulla corretta informazione del pubblico, sia il grado di riservatezza che è possibile assicurare all'Informazione Privilegiata.

9.4 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità: (i) in via alternativa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato; o (ii) qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, del Consiglio di Amministrazione. Nei casi in cui la Società decida di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, il Referente Informativo dovrà predisporre e conservare - su un supporto durevole, che assicuri l'accessibilità e la leggibilità delle informazioni - un documento che contenga le informazioni richieste dalla normativa applicabile e, in ogni caso, almeno i seguenti elementi:

- (a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso ICF Group; dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - ii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte di ICF Group;
- (b) identità delle persone che presso ICF Group sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Il Referente Informativo deve, inoltre, curare qualsiasi modifica successiva delle informazioni contenute in tale documento.

9.5 In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato è tenuto ad adottare ogni misura ragionevolmente idonea ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata di cui è ritardata la comunicazione e a monitorare, con il supporto del Referente Informativo, la permanenza delle condizioni indicate al precedente paragrafo 9.1 per ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata medesima.

9.6 Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle condizioni indicate al precedente paragrafo 9.1: (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile; e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 9.7. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita. In aggiunta, quando la Società, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9.7 Nel caso in cui abbia ritardato la comunicazione di una Informazione Privilegiata, la Società dovrà darne comunicazione per iscritto alla Consob, immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata sia stata comunicata al pubblico, al seguente indirizzo di posta elettronica consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" ed indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*", trasmettendo le informazioni richieste dal Regolamento 1055/2016. Nello specifico, la notifica contiene:

- i. l'identità della Società con la ragione sociale completa;
- ii. l'identità del notificante: Nome e Cognome nonché la carica ricoperta all'interno della Società;
- iii. gli estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- iv. l'identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: i riferimenti relativi al comunicato pubblicato (Titolo del comunicato, data e ora di diffusione e numero di protocollo assegnato dal sistema utilizzato per la diffusione dello stesso).
- v. la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- vi. l'identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione, è trasmessa a Consob su successiva richiesta della medesima.

10. REGISTRO *INSIDER*

10.1 Norme generali

10.1.1 La Società ha istituito il Registro *Insider*, tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.

10.1.2 Il Referente Informativo provvede senza indugio a iscrivere i Soggetti Informati nel Registro *Insider* e informa tempestivamente detti Soggetti Informati:

- a) della loro iscrizione nel Registro *Insider* e degli aggiornamenti che le riguardano;
- b) delle previsioni del presente Codice.

10.1.3 Il Registro *Insider* è tenuto in un formato elettronico, in conformità al Modello 1 del Reg. (UE) n. 347/2016 e tale da garantire, in ogni momento:

- a) che l'accesso al Registro *Insider* sia limitato al solo Referente Informativo e alle persone dallo stesso chiaramente identificate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione;
- b) la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi riportate;
- c) la possibilità di accesso alle versioni precedenti.

10.1.4 Il Referente Informativo trasmette il Registro *Insider* alla Consob non appena possibile, dietro sua richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: consob@pec.consob.it.

10.2 Iscrizioni nel Registro *Insider*

10.2.1 Il Registro *Insider* è composto da: (i) una sezione permanente, in cui sono iscritti i Soggetti Informati che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate; e (ii) ulteriori sezioni distinte per ciascuna Informazione Privilegiata, nel quale sono iscritti i Soggetti Informati che hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata cui la sezione si riferisce.

10.2.2 Ogni volta che sia individuata una nuova Informazione Privilegiata, è inserita una nuova sezione nella parte del Registro *Insider* dedicata all'iscrizione dei soggetti che abbiano accesso specificamente a tale Informazione.

10.2.3 Le informazioni relative ai soggetti iscritti nel Registro *Insider* sono conservate per cinque anni dal venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

10.3 Modalità di tenuta del Registro

10.3.1 Il Registro *Insider* è tenuto dal Referente Informativo, avvalendosi del supporto delle strutture interne della Società, con lo specifico compito di assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. In particolare, il Referente Informativo, ovvero il soggetto da questi designato, provvede all'iscrizione dei Soggetti Informati, all'aggiornamento dei relativi dati e alla relativa cancellazione. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che lo ha reso necessario.

10.3.2 Al fine di rendere più efficace l'istituzione e l'aggiornamento del Registro, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché le competenti strutture interne, di ICF Group comunicano tempestivamente al Referente Informativo - ovvero alle persone da questi incaricate - i nominativi e i relativi dati dei Soggetti Informati, nonché

gli aggiornamenti da apportare ovvero i nominativi o i dati da cancellare.

10.3.3 La Società inserisce, nel Registro *Insider*, i dati richiesti dalla normativa. I dati inseriti nel Registro *Insider* sono: (a) basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi sono responsabili; e (b) conservati per i cinque anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi nel Registro *Insider*.

10.3.4 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro *Insider*, indicando la data dell'aggiornamento, quando:

- d) interviene una variazione dei motivi dell'inserimento di una persona già presente nel Registro *Insider*;
- e) deve essere inserita una nuova persona avente accesso ad Informazioni Privilegiate;
- f) una persona non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.

10.3.5 I soggetti iscritti nel Registro *Insider* sono informati per iscritto dalla Società (usando il modello di cui all'Allegato 4) in merito a: (a) l'iscrizione nel Registro *Insider*, agli obblighi di legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse; (b) l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro *Insider*; (c) la cancellazione dal Registro *Insider* o la chiusura di una specifica Sezione. Ciascun soggetto interessato deve comunicare alla Società di aver preso atto di quanto comunicato. In caso di mancata comunicazione della presa d'atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti del presente Codice e di tutto quanto sopra.

10.3.6 In conformità a quanto sopra previsto, il Referente Informativo provvede a:

- a) iscrivere senza indugio le persone che hanno accesso alla specifica Informazione Privilegiata, informandole altresì tempestivamente della loro iscrizione;
- b) mantenere costantemente aggiornato il Registro *Insider*;
- c) cancellare dal Registro le persone che non abbiano più accesso a Informazioni Privilegiate, informando altresì quest'ultime dell'avvenuta cancellazione; e
- d) conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutte le richieste ricevute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti.

10.4 Obblighi dei Soggetti Informati

10.4.1 I Soggetti Informati sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Codice.

10.4.2 I Soggetti Informati adottano misure idonee a impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, i Soggetti Informati ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Modifiche ed integrazioni

11.1.1 Il Consiglio di amministrazione di ICF Group apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative di ICF Group o ancora a modifiche

alla disciplina applicabile.

11.1.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice.

11.2 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- a) se indirizzata al Referente Informativo, via posta elettronica al seguente indirizzo icfgroupspa@legalmail.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ICF Group S.p.A., via F.lli Kennedy, n. 75, 20010 Marcallo con Casone (MI);
- b) se indirizzata ai Soggetti Informati, agli indirizzi e recapiti a disposizione della Società;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Soggetti Informati; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

ALLEGATO 1

ESEMPI DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATE

Il punto 3.1.2 delle Linee Guida CONSOB fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente. Informazioni attinenti a:

- 1) assetti proprietari;
- 2) composizione del management (i.e. componenti degli organi di amministrazione e controllo e dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ivi compresi i termini e le condizioni di loro eventuali accordi di uscita);
- 3) piani di incentivazione del management;
- 4) attività dei revisori;
- 5) operazioni sul capitale della Società;
- 6) emissione di Strumenti Finanziari;
- 7) caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi;
- 8) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- 9) ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- 10) operazioni su Strumenti Finanziari, buy-back e accelerated book-building;
- 11) procedure concorsuali;
- 12) contenzioso legale;
- 13) revoca di affidamenti bancari;
- 14) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- 15) brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- 16) insolvenze di importanti debitori;
- 17) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- 18) acquisto o vendita di asset;
- 19) andamento della gestione;
- 20) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise);
- 21) ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- 22) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- 23) modifica dei piani di investimento;
- 24) *policy* di distribuzione di dividendi.

Il punto 4.2.1 delle Linee Guida CONSOB fornisce esempi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, costituiscono "strumenti finanziari":

- 1) valori mobiliari;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) contratti finanziari differenziali;
- 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;

- 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

ALLEGATO 3

FORMAT INFORMATIVA AGLI ISCRITTI NEL RIL

Oggetto: Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti istituito da ICF Group ex art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 (il “MAR”)

Gent.mo/a [•]/ Spett.le,

in ottemperanza alle disposizioni contenute nel “Codice per il trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate” quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di ICF Group S.p.A. (il “Codice”),
La informiamo che:

[informazione – data e ora iscrizione/aggiornamento/cancellazione – motivo]

Le ricordiamo, inoltre, che

- i possessori di Informazioni Rilevanti inerenti a ICF Group S.p.A., ai fini del trattamento e della diffusione delle stesse, debbono attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e alle prescrizioni contenute nel Codice (qui allegato);
- Lei è tenuto alla più completa riservatezza in merito alle Informazioni Rilevanti alle quali abbia accesso o delle quali venga comunque a conoscenza;
- l'inosservanza delle disposizioni relative al trattamento delle Informazioni Rilevanti configura gli illeciti penali e amministrativi identificati dalla normativa applicabile.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:
_____.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.

ICF Group S.p.A.

Il Referente Informativo

Allegato:

- Codice

INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 4

FORMAT INFORMATIVA AGLI ISCRITTI NEL REGISTRO *INSIDER*

Oggetto: Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate istituito da ICF Group ex art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 (il “MAR”)

Gent.mo/a [•]/ Spett.le,

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18 del MAR, nonché nel “Codice per il trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate” quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di ICF Group S.p.A. (il “Codice”), La informiamo che:

[informazione/sezione permanente – data e ora iscrizione/aggiornamento/cancellazione – motivo]

Le ricordiamo, inoltre, che

- i possessori di Informazioni Privilegiate inerenti a ICF Group S.p.A., ai fini del trattamento e della diffusione delle stesse, debbono attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e alle prescrizioni contenute nel Codice (qui allegato);
- Lei è tenuto alla più completa riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate alle quali abbia accesso o delle quali venga comunque a conoscenza;
- l’inosservanza delle disposizioni relative al trattamento delle Informazioni Privilegiate configura gli illeciti penali e amministrativi identificati dalla normativa applicabile.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

_____.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.

ICF Group S.p.A.

Il Referente Informativo

Per presa d’atto

Allegato:

- Codice

INFORMATIVA PRIVACY

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)

Capo 2 - informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Articolo 7 MAR Informazioni privilegiate

“1. *Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*

- a) *un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- b) *in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) *in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) *cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.*

3. *Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.*

4. *Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.*

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. *L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati?”.*

Articolo 8 MAR Abuso di informazioni privilegiate

“1. *Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione*

alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.”

Articolo 9 MAR **Condotta legittima**

“1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.”

Articolo 10 MAR

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.”

Articolo 14 MAR

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate”.

Articolo 15 MAR

Divieto di manipolazione del mercato

“Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato”.

Articolo 18 MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

“1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro indipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
- c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".

Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

b) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

- ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati?.

Testo Unico della Finanza (TUF) - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 182 TUF

Ambito di applicazione

“1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

2. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2)”.

Art. 184 TUF

Abuso di informazioni privilegiate

“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

Art. 185 TUF

Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1045.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai

numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

Art. 186 TUF

Pene accessorie

"1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale".

Art. 187 TUF

Confisca

"1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale".

Art. 187-bis TUF

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

Art. 187-ter TUF

Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. ...omissis...

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis..."

Art. 187-ter.1 TUF

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

"1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Art. 187-quater TUF

Sanzioni amministrative accessorie

"1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni".

Art. 187-quinquies TUF

Responsabilità dell'ente

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.

Art. 187-sexies TUF

Confisca

“1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria”.